

Obbligazioni in genere - solidarieta' - litisconsorzio (integrazione del contraddittorio) - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 22672 del 27/09/2017

Condebitori solidali – Transazione stipulata tra il creditore ed uno solo dei condebitori – Litisconsorzio necessario – Esclusione – Fondamento - Conseguenze.

In tema di risarcimento danni, l'esistenza di un vincolo di solidarietà passiva ex art. 2055 c.c. (nella specie, tra appaltatore e progettista) non genera un litisconsorzio necessario - avendo il creditore (nella specie, il committente) titolo per valersi per l'intero nei confronti di ciascuno dei debitori - con conseguente possibilità di scissione, anche in appello, del rapporto processuale, che può utilmente svolgersi nei confronti di uno solo dei coobbligati. Pertanto, ove il giudice di prime cure abbia dichiarato estinto il giudizio tra il creditore ed uno dei condebitori solidali, per intervenuta transazione avente ad oggetto la sola quota del debito di quest'ultimo (nella specie, pari al 10%) ed abbia condannato l'altro debitore al risarcimento della rispettiva e residua quota-parte (pari, nella specie, al 90%), questi, nell'impugnare la decisione, deve estendere il contraddittorio nei confronti dell'altro originario convenuto solo ove intenda contestare il riparto di responsabilità così determinato, al fine di riproporre nei confronti dello stesso l'azione di regresso ex art. 2055, comma 2, c.c..

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 22672 del 27/09/2017